

Allegato "C" al n. 9927/6699 di repertorio

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

E' costituita la Fondazione denominata

"FONDAZIONE CARLO NOVARESE - ENTE FILANTROPICO"

in qualsiasi forma grafica indicata.

La Fondazione ha l'obbligo di usare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la locuzione " ente filantropico" .

Alla Fondazione si applicano le normative in tema di Enti del Terzo Settore, con particolare riferimento agli Enti Filantropici, e conseguentemente il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), di seguito anche solo "CTS" , e sue successive modifiche e disposizioni integrative.

Articolo 2

Sede

La Fondazione ha sede in Appiano Gentile, via Milano n. 12.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa, oltre che ogni altra attività consentita alla Fondazione.

Articolo 3

Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 4

Finalità ed attività

La Fondazione ha lo scopo di erogare danaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale: ha lo scopo di sostenere progetti, sia in Italia che nel mondo, finalizzati all'assistenza sociale, all'educazione, all'istruzione e alla formazione professionale di persone svantaggiate o in situazione di disagio in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, etniche, sociali e familiari, con particolare riguardo all'infanzia, ai giovani ed alle donne in difficoltà.

In particolare, la Fondazione si occupa dell' istruzione e della educazione di bambini, adolescenti e giovani delle zone più povere del Brasile e del Paraguay, finanziando borse di studio e investendo in progetti di edilizia scolastica, corsi di istruzione e formazione anche professionale tesi a rendere autonomi e garantire un futuro ai giovani delle fasce più povere della popolazione.

La Fondazione aiuta con elargizioni in denaro altre associazioni ed enti, laici e religiosi, che operano in Brasile e Paraguay o in altri Paesi afflitti da carestie, conflitti, eventi naturali calamitosi o comunque da grave e diffusa povertà, con progetti tesi a mitigare il problema della fame.

La Fondazione aiuta, con elargizioni di denaro, piccole comunità povere dei medesimi paesi per l' avvio di micro-imprese che possano garantirne l' autonomo sostentamento.

La Fondazione aiuta in Italia, con elargizioni di denaro, bambini, adolescenti e giovani con gravi problemi di salute e in stato di indigenza, finanzia borse di studio e altri progetti legati sempre all'istruzione ed educazione di bambini e adolescenti.

La Fondazione esercita quindi in via esclusiva o principale la seguente attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e precisamente dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, la seguente lettera: "beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ai sensi del CTS (art. 5 lettera u) del CTS)".

La Fondazione, previa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione, potrà esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti delle normative vigenti e delle norme in materia di enti filantropici.

La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità alle linee guida ed alle norme tempo per tempo vigenti.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal Fondo di Dotazione intangibile, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità funzionali al perseguimento degli scopi, effettuati con tale destinazione;

b) dal Fondo di Gestione, eventualmente suddiviso in sottocategorie, da impiegare per la realizzazione degli scopi e delle attività della Fondazione, costituito da ogni bene, mobile o immobile, che non sia stato espressamente vincolato a Fondo di Dotazione.

La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell' art. 38, secondo comma, del CTS, si precisa che, salvo il Fondo di Dotazione, tutti i fondi raccolti e le risorse della Fondazione devono essere utilizzate nell'attività di interesse generale, mediante erogazione diretta ai beneficiari ovvero agli Enti individuati e scelti dal Consiglio di Amministrazione su segnalazione del Presidente o di altri membri del Consiglio di Amministrazione o del Segretario, per la realizzazione dei progetti e delle finalità perseguite, in conformità con gli scopi sociali.

Per ragioni di opportunità, laddove i fondi raccolti non debbano essere immediatamente impiegati, è possibile investirli in titoli e fondi di risparmio non speculativi e a basso rischio per il tempo strettamente necessario.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Articolo 6

Patrimoni destinati

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 7

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario, ove nominato;
- l'Organo di Controllo e Revisore Legale.

I membri degli organi così individuati durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono con l'insediamento del nuovo organo.

Articolo 8

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di due ad un massimo di sette amministratori, che restano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più amministratori il Consiglio di amministrazione provvede alla sua/loro sostituzione per cooptazione, purché almeno un terzo degli amministratori siano componenti della famiglia Novarese (i.e. Alberto Novarese, sua moglie ed i loro discendenti).

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

I Componenti del Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza nonché a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

Articolo 9

Decadenza ed esclusione

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio ed all'immagine della Fondazione;

- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità ai sensi di legge.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Articolo 10

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente;
- b) deliberare eventuali modifiche dello statuto;
- c) redigere ed approvare - nonché compiere ogni adempimento in relazione a - il bilancio e il bilancio sociale;
- d) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- e) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- f) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
- g) approvare eventuali regolamenti interni;
- h) deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 19 nonché la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- i) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente sia ai singoli Componenti il Consiglio di Amministrazione, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- j) nominare un Segretario che curi l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e/o che svolga attività di tesoreria e di tenuta della contabilità;
- k) compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 11

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma almeno due volte all'anno e ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Revisore Legale ed all'Organo di Controllo, con ogni strumento, anche telematico, idoneo ad attestare la prova dell'avvenuto ricevimento da parte degli interessati ed inviato almeno sette giorni prima dell'adunanza (o tre giorni in caso di urgenza) e contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ancorché in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri ed i membri dell'Organo di Controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per audio o videoconferenza a condizione che ciascuno dei

partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario o in sua assenza da chi verrà nominato, di volta in volta, dal Consiglio.

Alle riunioni ha diritto a partecipare il Revisore Legale, se nominato.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti, salvo ove diversamente previsto.

Le delibere di cui alle lettere b) ed h) del precedente art. 10 devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 12

Presidente - Vice Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri.

Il Presidente:

a) ha l'esercizio della legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio;

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

d) ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vice Presidente.

Articolo 13

Segretario

Il segretario, se nominato, sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo, redige i relativi verbali e li sottoscrive con il presidente. Sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Collabora con il Presidente:

a) alla redazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;

b) all'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

c) alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione.

Segue il buon andamento della amministrazione.

Articolo 14

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo è nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili competente per la sede della Fondazione.

Vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Se collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed almeno uno dei componenti effettivi deve essere scelto tra i revisori iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti tra le categorie di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile.

Se monocratico, deve essere scelto tra i revisori iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

Revisore Legale

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita ad un Revisore Legale o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore Legale è nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili competente per la sede della Fondazione.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore Legale ha diritto di partecipare ed intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Articolo 16

Libri sociali

Ai sensi e con le modalità dell'art. 15 del Codice del Terzo Settore a cui si fa espresso riferimento, la Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

lo e di eventuali altri organi sociali.

E' fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 del Codice del Terzo Settore - ove esistenti - di esaminare i libri con richiesta scritta e preavviso di almeno tre giorni.

Articolo 17

Bilancio

L'esercizio della Fondazione ha durata annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

La Fondazione, sin dall'atto della sua costituzione, terrà un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predisporrà il bilancio, unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività, che saranno presentati al medesimo organo entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo per l'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 18

Bilancio Sociale

La Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) di euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti.

Inoltre la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai Componenti del Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo/Revisore Legale nonché ai dirigenti.

Il Bilancio Sociale della Fondazione deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Articolo 19

Trasformazione, fusione e scissione

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa al Consiglio di Amministrazione con i modi e le maggioranze previste dall'art. 11 del presente statuto.

Articolo 20

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo

45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 21

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, per quanto da esso non previsto ed in quanto compatibili, dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dalle norme di legge vigenti in materia.

Como, 13 gennaio 2026

Firmato: Alberto Novarese

" Chiara Barboni

" Alice Santini

" Federica Giazzi notaio